

EPHEMERIDES IURIS CANONICI

– Nuova Serie –

54 (2014) n. 2



MARCIANUM PRESS

Ephemerides Iuris Canonici

Nuova Serie

54 (2014) n. 2

Comitato Scientifico – Scientific Committee

Juan Ignacio Arrieta; Orazio Condorelli; Francesco D'Agostino; Giuseppe Dalla Torre; Velasio De Paolis; Jean Paul Durand; Carlo Fantappiè; Pablo Gefaell; Wojciech Koval; Kurt Martens; Cesare Mirabelli; Paolo Moneta; Jorge Otaduy; Kenneth J. Pennington; Helmuth Pree; Luigi Sabbarese; Ludwig Schmugge; Péter Szabó; Patrick Valdrini

Direzione Scientifica – Scientific Direction

Alessandro Aste; Eduardo Baura; Geraldina Boni; Giuliano Brugnotto; Giuseppe Comotti; Benedict Ndubueze Ejeh; Andrea Favaro; Giorgio Feliciani; Brian Edwin Ferme; Manlio Miele; Angelo Pagan; Simona Paolini; Bruno Fabio Pighin; Andrea Pin; Roberto Senigaglia; Matteo Visioli

<i>Direttore Scientifico</i>	Bruno Fabio Pighin
<i>Direttore Responsabile</i>	Giuliano Brugnotto
<i>Segretario</i>	Benedict Ndubueze Ejeh
<i>Segretario di Redazione</i>	Costantino-M. Fabris

<i>Redazione</i>	<i>Ufficio Abbonamenti</i>
Marcianum Press Srl	Tel. +39 041 27 43 914
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia	e-mail: promozionemp@marcianum.it
Tel. +39 041 27 43 914	sito: www.marcianumpress.it
e-mail: ephic@marcianum.it	
sito: www.marcianum.it	

La rivista è semestrale – Condizioni per il 2014:

Abbonamento annuale Italia:	€ 52,00	Annata arretrata Italia:	€ 80,00
Resto del mondo:	€ 82,00	Annata arretrata estero:	€ 120,00
Prezzo del fascicolo:	€ 30,00		

Imprimatur: Venezia, 3 febbraio 2015, Angelo Pagan, Vicario Generale

Per richiedere la pubblicazione di articoli spedire richiesta a: Redazione Ephemerides Iuris Canonici, Dorsoduro, 1 – 30123 Venezia, oppure via e-mail: ephic@marcianum.it
Tutti gli articoli inviati verranno sottoposti a procedura di *peer review* da parte di revisori esterni anonimi.

Per la riproduzione anche parziale degli scritti è necessaria l'autorizzazione esplicita della Direzione.
I contributi pubblicati in questa rivista sono registrati in: Canon Law Abstract (Dublin-Essex), Bibliografia canonistica G.I.D.D.C. (Italia), Dottrina Giuridica DoGi (Italia).

Iscrizione al R.O.C. n. 1515 del 09.08.2005

ISSN 0013-9491

ISBN 978-88-6512-287-7

Indice

JUAN IGNACIO ARRIETA	
<i>Il servizio della carità come dimensione costitutiva della missione della Chiesa</i>	261
LUIGI BRESSAN	
<i>Caritas: Pastorale e Strutture.</i>	
<i>Le forme organizzate della carità nella Regione ecclesiastica Triveneto</i>	281
GIAMPIETRO DAL TOSO	
<i>Il servizio del Pontificio Consiglio Cor Unum</i>	293
MATTEO VISIOLI	
<i>Quando una organizzazione caritativa può dirsi “cattolica”?</i>	
<i>Considerazioni sul motu proprio «Intima Ecclesiae natura»</i>	311
MASSIMO DEL POZZO	
<i>Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio</i>	339
JÜRGEN JAMIN	
<i>«Articulos solvit». La competenza del Romano Pontefice ratione fidei nel pensiero dell'Ostiense</i>	375
FEDERICO MARTI	
<i>San Pio X e la curia romana</i>	395
COSTANTINO-M. FABRIS	
<i>Nuova giurisprudenza in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica. Note a margine della sentenza della Cassazione, Sez.Unite, n. 16379 del 17 luglio 2014</i>	415

Nota bibliografica a tema

GIACOMO INCITTI

Nota bibliografica a tema: Il ministero ordinato 445

Recensioni

GIACOMO BERTOLINI, *La simulazione del «bonum coniugum»*

alla luce della giurisprudenza rotale (Ilaria Zuanazzi) 475

KEVIN E. MCKENNA, *For the Defense: The work of some
nineteenth century American canonists in the protection of rights*

(Jürgen Jamin) 479

GIANFRANCO GHIRLANDA, *Introduzione al diritto ecclesiale.*

Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa (Matteo Visioli) . 483

ELVIO ANCONA, *Via iudicii. Contributi tomistici alla metodologia*

del diritto (Andrea Favaro) 492

LUIGI SABBARESE, *La costituzione gerarchica della Chiesa universale
e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico* Libro II,

Parte II (Jürgen Jamin) 496

Libri ricevuti 501

San Pio X e la curia romana*

Federico Marti

Sommario

1. *Che cosa è la curia romana.* – 2. *Genesi della curia romana.* – 3. *Riforme della curia romana.* – 4. *La riforma piaba nel contesto delle aspettative suscitate dal pontificato di San Pio X.* – 5. *La bozza di riforma di San Pio X.* – 6. *Curia di dicasteri: le Premesse poste dalla riforma piana.* – 7. *Avvio della ministerializzazione dei dicasteri.* – 8. *Conclusioni.*

Riassunto

Nel centenario dalla morte del Papa Pio X, si analizza la vicenda di una delle più importanti riforme apportate dal Pontefice in ambito canonistico: quella della curia romana. L'articolo ripercorre la genesi e le riforme di questa istituzione, per soffermarsi sulla importanza della riforma piana, che segna un punto di svolta verso la modernità di una secolare istituzione a servizio della Chiesa universale.

Abstract

On the occasion of the centenary of the death of Pope Pius X, the article takes up one of the very important reforms undertaken by the Pontiff in the area of Canon Law: that of the Roman Curia. The genesis and the reform of this important institution are examined. Its importance is emphasized, as the turning point towards the modernity of a secular institution at the service of the universal Church.

Parole chiave: curia romana, dicastero, congregazione.

Key words: Roman Curia, dicastery, congregation.

1. Che cosa è la curia romana

Ben è noto ai canonisti come a coloro che, sotto vari profili, si interessano delle istituzioni centrali di governo della Chiesa cattolica

* Testo della relazione tenuta l'11 gennaio 2014 in occasione della conferenza "Le riforme di San Pio X: il diritto canonico e la curia romana" organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della morte di Giuseppe Sarto, e destinata alla pubblicazione nei relativi atti.

l'adagio *curia romana semper reformanda est*. Per comprendere quanto importante e decisiva sia stata l'opera riformatrice di San Pio X con riguardo alla curia romana, è necessario anzitutto aver ben chiaro che cosa si intenda per curia romana¹. Nella normativa vigente è possibile rinvenire due definizioni che, pur identiche nella sostanza, si connotano per una sfumatura diversa². Mentre quella contenuta nel can. 360 del Codice latino del 1983³ pone in risalto l'unitarietà e strumentalità della curia romana e la sua partecipazione all'esercizio del ministero petrino (*Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet*), quella contenuta nell'art. 1 della «Pastor Bonus»⁴ pone piuttosto in risalto il fatto che essa conta di una pluralità di soggetti distinti seppur riuniti (*Curia Romana complexus est Dicasteriorum et Institutorum*) che prestano aiuto al Papa nell'espletamento del suo ufficio (*quæ Romano Pontifici adiutricem operam navant in exercitio eius supremi pastoralis muneris*).

L'attuale concezione di curia romana consacrata nelle norme vigenti è l'esito di un processo di istituzionalizzazione del servizio di collabo-

¹ Per una efficace sintesi sulla configurazione della curia romana precedente agli attuali interventi del Santo Padre Francesco, cf. J. I. ARRIETA, «Curia Romana», in *Diccionario general de derecho canónico*, ed. J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano, Pamplona 2012, 862-871.

² La diversa sensibilità che anima il Codice orientale del 1990 ha fatto sì non solo che sia assente una norma specifica per la curia romana ma addirittura che questa venga considerata uno strumento “secondario” per l'aiuto al Romano Pontefice nell'esercizio del suo ministero universale, dove invece strumenti “primari” sono i vescovi ed il Sinodo dei Vescovi, come si evince chiaramente dalla lettura del can. 46 § 1: «In eius munere exercendo Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam dare possunt variis rationibus, inter quas est Synodus Episcoporum; auxilio praeterea ei sunt Patres Cardinales, Curia Romana, Legati pontificii necnon aliae personae itemque varia secundum necessitates temporum instituta; quae personae omnes et instituta nomine et auctoritate eiusdem munus sibi commissum expleant in bonum omnium Ecclesiarum secundum normas ab ipso Romano Pontifice statutas».

³ Can. 360 del Codice del 1983: «Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur».

⁴ Art. 1 della cost. ap. «Pastor Bonus»: «Curia Romana complexus est Dicasteriorum et Institutorum, quæ Romano Pontifici adiutricem operam navant in exercitio eius supremi pastoralis muneris ad Ecclesiae Universae Ecclesiarumque particularium bonum ac servitium, quo quidem unitas fidei et communio populi Dei roboratur atque missio Ecclesiae propria in mundo promovetur».

razione al ministero petrino, in cui un ruolo determinante ha avuto l'opera riformatrice di San Pio X. La cost. ap. «Sapienti Consilio» del 29 giugno 1908 ha rappresentato infatti il punto di svolta per l'evoluzione in senso moderno della curia romana, evoluzione di cui la cost. ap. «Regimini Ecclesiae Universae» del 15 agosto 1967 di Paolo VI con il suo articolo 1 § 1 (*Curia Romana, qua Summus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet, constat Congregationibus, Tribunalibus, Officiis et Secretariatus*) rappresenta l'esito finale, perfezionato poi dal Codice latino e dalla cost. ap. «Pastor bonus» del 28 giugno 1988.

2. Genesi della curia romana

Nei secoli successivi alla pacificazione costantiniana, la curia romana quanto a dimensioni e competenze non differisce sostanzialmente dalle altre curie diocesane. Solo con il progressivo discernimento ecclesiale circa il peculiare ruolo del vescovo di Roma si avvia un processo per cui la curia romana inizia a strutturarsi ed espandersi⁵, e un numero crescente di chierici (ma anche di laici) è chiamato in aiuto al Papa per il disbrigo degli incombenti sempre più numerosi. La Riforma gregoriana (XI sec.) e l'apogeo del papato tra i pontificati di Innocenzo III (Lotario dei Conti di Segni, 1198-1216) e Bonifacio VIII (Benedetto Cateani, 1294-1303) fanno compiere un balzo in avanti nelle competenze e nei poteri di cui è investita la curia romana che di conseguenza inizia sempre più a strutturarsi, ancorché certamente non sia ancora possibile parlare di dicasteri nel senso odierno del termine. Esistono funzioni e compiti affidati a singole persone o collegi di persone, spesso però non in modo stabile e meno che meno esclusivo. Sovente si tratta di questioni contingenti affidate *ad casum*. Di conseguenza quando l'affare è risolto, cessa l'incarico dato alla singola persona fisica ovvero cessa l'organismo con la relativa funzione. Come ben evidenziato da un autorevole studioso, ancora in questo periodo si

⁵ Infatti «la curia si sviluppa in rapporto alle diverse esigenze storiche del papato e secondo un processo di conversione degli organi della chiesa romana in organi centrali della chiesa universale», C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011, 144.

è in presenza quindi di una *curia di persone* e non di una *curia di dicasteri*⁶. Il processo di centralizzazione del governo della Chiesa nel periodo successivo al Concilio di Trento si accentua, determinando un'ulteriore dilatazione delle strutture curiali⁷.

Nondimeno, gradualmente iniziano a consolidarsi organismi permanenti con funzioni stabili specie in relazione a questioni che tendono ad essere ricorrenti⁸. Da sottolineare però che il tutto avviene non quale esito di una pianificazione teorica elaborata a tavolino, ma in forza di esigenze congiunturali, specialmente economiche e disciplinari, che richiedono e determinano cambiamenti strutturali nella curia. Questo spiega il perché i primi dicasteri a delinearsi siano gli Uffici e i Tribunali e non le Congregazioni. Infatti sono proprio le materie giuridiche, disciplinari, economiche ed organizzative ad aver bisogno di una dedizione a tempo pieno (Cancelleria, Camera Apostolica, Dataria, Penitenzieria, Rota Romana, Segnatura Apostolica), non altrettanto le questioni di fede e morale, le quali peraltro solitamente sono affrontate nei concili generali, plenari o provinciali⁹.

La stabilizzazione delle funzioni segna dunque l'avvio del lento processo di transizione da una *curia di persone* ad una *curia di dicasteri*, cioè di passaggio da una curia formata da *soggetti di giurisdizione* (persone fisiche singole o riunite in collegi) ad *uffici/enti di giurisdizione*¹⁰.

⁶ Cf. A. STICKLER, «Le riforme della curia nella storia della Chiesa», in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, ed. P. A. Bonnet – C. Gullo, Città del Vaticano 1990, 1-15 (in particolare 5-6).

⁷ Per una breve sintesi sul processo di centralizzazione, cf. P. TORQUEBAU, «Curie Romaine», in *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. 4, ed. R. Naz, Paris 1949, coll. 971-1007 (in particolare coll. 982-986).

⁸ L'aumento nel numero e lo stabilizzarsi degli organismi rende ben presto necessario procedere sia ad una demarcazione per quanto possibile chiara delle rispettive competenze, sia all'elaborazione di regolamenti disciplinanti il funzionamento di ciascuno, cf. N. DEL RE, *La curia romana, lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998⁴, edizione aggiornata ed accresciuta, 25-26.

⁹ Ciò spiega il perché solo con la Riforma protestante, ossia quando le questioni di fede e morale divengono particolarmente insidiose e all'ordine del giorno, si istituisce la prima Congregazione stabile, ossia la *Congregatio pro Sancta Inquisitione*, la cui nascita può ricondursi alla volontà di Paolo III (Alessandro Farnese, 1534-1549) con la cost *Licet ab initio* del 1542, cf. A. STICKLER, «Le riforme della curia nella storia della Chiesa», 5.

¹⁰ Nel caso delle Congregazioni il processo di istituzionalizzazione procede a velocità differenziate, in quanto per quelle competenti a trattare gli affari temporali degli Stati Pontifici il processo è più rapido rispetto a quelle deputate alle questioni prettamente religiose, cf. A. STICKLER, «Le riforme della curia nella storia della Chiesa», 11.

3. Riforme della curia romana

Numerosi nel corso del tempo sono stati gli interventi dei Romani Pontefici sulla struttura della curia romana, ma tutti molto parziali e di portata limitata. In genere si è soliti individuare nella cost. ap. «Immensa aeterni Dei» di Sisto V del 22 gennaio 1588 il primo vero intervento riformatore di ampio respiro sulla curia romana, che rimane di fatto l'unico sino alla cost. ap. «Sapienti Consilio» di San Pio X. Ad onor del vero però va detto che quella sistina più che un'operazione di riforma è stata principalmente una operazione di riordino, in nulla paragonabile dal punto vista giuridico-organizzativo a quella operata da San Pio X, da alcuni a ragione definita una vera «révolution administrative»¹¹. Anzitutto perché l'intervento di riordino di Sisto V non interessa la curia romana nel suo complesso, in quanto si riorganizzano le Congregazioni già esistenti aggiungendone di nuove (in tutto 15) ma si lasciano inalterati le altre istituzioni ed organismi curiali che non sono contemplati nella «Immensa aeterni Dei». Dal punto di vista giuridico-organizzativo, inoltre, la titolarità della potestà (vicaria o delegata) rimane in capo ai cardinali, la nomina degli addetti e dei funzionari della Congregazione è decisa non dal Papa ma dai cardinali membri i quali, peraltro, stabiliscono liberamente l'organizzazione interna e le ferie del personale, la retribuzione dei dipendenti continua ad essere pagata, in genere, con le tasse percepite dal dicastero non dall'erario della Sede Apostolica¹². Ora questi elementi lasciano chiaramente intendere che la struttura della curia romana nel periodo successivo alla «Immensa Aeterni Dei» è ancora quella di una *curia di persone*, e tale rimane nonostante i tanti interventi di aggiustamento operati nel corso dei secoli dai Romani Pontefici.

Ancora a fine Ottocento “curia romana” è semplicemente un termine per indicare una collettività di persone che singolarmente o col-

¹¹ Così nel suo monumentale studio F. JANKOWIAK, *La curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de l'Église et la fin des États pontificaux*, Publications de l'École française de Rome 2007, 520, a cui si rinvia per gli approfondimenti storiografici.

¹² Cf. A. STICKLER, «Le riforme della curia nella storia della Chiesa», 9.

legalmente prestano la loro opera al servizio del Sommo Pontefice¹³. Il brano seguente è emblematico di quanto si va qui dicendo:

Christiane reipublicae tam late tamque operosa administratio omnino postulabat, ut Pontifici Romano viri sapientes et graves perpetuo assiderent, quibuscum et consilia communicare et quotidiano negotiorum molem partiri opportune posset. Hinc ea sunt S.R.E. Cardinalium Consilia sapientissime constituta, quae Romanae Congregationes nuncupantur¹⁴.

Anche guardando alla manualistica pre-riforma piana si rinviene conferma di quanto detto sul fatto che la curia romana è concepita ancora come *curia di persone* e non come *curia di dicasteri*: ad esempio Wernz definisce la curia romana come *collectio magistratuum*¹⁵, come pure il Bouix che parla di «dicasteria seu prudentum virorum coetus»¹⁶, e addirittura Sebastianelli parla di «de S.R.E. Cardinalibus» non utilizzando nemmeno l'espressione «curia romana» scrivendo a proposito dei collaboratori del Sommo Pontefice¹⁷.

L'esame della pubblicazione semi/ufficiale *Annuario pontificio* è segno evidente di quanto detto, ossia dell'idea che di fondo la curia (ed il personale che la compone) sia essenzialmente una struttura di servizio costruita intorno a coloro (i cardinali e gli alti prelati) che a titolo personale sono chiamati a collaborare con il Pontefice¹⁸. Il titolo com-

¹³ Cf. P. TORQUEBAU, «Curie Romaine», col. 971. Sullo stato della curia romana a cavallo dei pontificati del Beato Pio IX e di San Pio X, cf. F. JANKOWIAK, *La curie romaine de Pie IX à Pie X*, 520.

¹⁴ LEONE XIII, m.p. «Christianae reipublicae», 31 ottobre 1897, ASS 30 (1897/98) 563-565 (qui 563). Lo stesso Gioacchino Pecci aveva intrapreso un'opera di riordino della curia romana, ma sempre con interventi parziali su di una struttura che ancora era concepita nell'ottica di una *curia di persone*. Sul punto cf. F. JANKOWIAK, *La curie romaine de Pie IX à Pie X*, 441-468 e 487-516.

¹⁵ «sensu stricto vero est *ordinata collectio magistratuum, officialium, congregationum, tribunalium, collegiorum ecclesiasticorum quibus Romanus Pontifex presertim ad universalem Ecclesiam regendam ordinarie utitur*», F. X. WERNZ, *Ius decretalium*, tomus II, Ex typographia polyglotta S.C. de Propaganda Fide, 1899, 701, n. 620.

¹⁶ D. BOUIX, *Istitutiones juris canonici. Tractatus de Curia Romana seu...*, Parisiis 1880, 293

¹⁷ Cf. G. SEBASTIANELLI, *Praelectiones Juris Canonici... De personis*, Romae 1905², 69-98.

¹⁸ La rivista nasce nel 1712 e sino al 1859 è pubblicata con il titolo *Notizie di Roma per l'anno*. Poi cambia il nome in *Annuario pontificio* salvo il periodo 1872-1911 dove viene edita come *La Gerarchia Cattolica*. L'annata 1871 non è stata pubblicata, probabilmente a motivo degli sconvolgimenti conseguenti alla presa di Roma da parte delle truppe sabaude.

pleto di questa pubblicazione che compare sino all'ultima edizione del 1911 è *La gerarchia cattolica, la famiglia e la cappella pontificia, le amministrazioni palatine, la curia romana*. Il cambiamento determinato dalla riforma piana della curia romana appare manifesto nella rinnovata edizione della rivista del 1912 che vede il ripristino del titolo originario *Annuario pontificio*. Ora infatti il sottotitolo reca *La gerarchia cattolica, la curia romana, la cappella e la famiglia pontificia, le segreterie e le amministrazioni palatine*.

Ricapitolando: all'epoca della riforma piana al servizio del Pontefice sono dunque i Cardinali e gli altri Prelati; i dicasteri non sono altro che luoghi e strumenti attraverso cui queste persone fisiche (in forma collegiale, più raramente individuale) svolgono concretamente il proprio ministero esercitando a servizio del Santo Padre la potestà ricevuta.

4. La Riforma della curia romana nel contesto delle aspettative suscitate dal pontificato di San Pio X

L'ascesa al soglio pontificio di Giuseppe Sarto desta nel cattolicesimo e nell'opinione pubblica mondiale grandi aspettative di un profondo rinnovamento in ogni ambito della vita della Chiesa¹⁹. In tale contesto vede la luce nel 1905 un opuscolo anonimo intitolato *Pio X. Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)* che subito registra un successo notevole con migliaia di copie stampate. Corre voce che sia stato sollecitato dall'entourage del Papa, ed anzi che lo stesso Pontefice ne abbia rivisto le bozze²⁰. Vero e proprio manifesto per una pro-

¹⁹ Già come vescovo di Mantova prima e patriarca di Venezia poi, Giuseppe Sarto aveva dato prova di essere un instancabile riformatore in particolare in occasione dei sinodi diocesani del 1884 e del 1898, cf. B. BERTOLI, «Il sinodo del patriarca Sarto (1898) e le riforme di Pio X», in *Le radici venete di San Pio X. Atti del Convegno di Castelfranco Veneto*, 16-17 maggio 1986, ed. S. Tramontin, Brescia 1987, 105-124.

²⁰ Scritto da mons. Giovanni Pierantozzi minuzioso della Segreteria di Stato e tradotto anche in latino ed in tedesco l'opuscolo *Pio X. Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)* non è altro che una revisione ed aggiornamento del *Piano di riforma* scritto dal card. Giuseppe Antonio Sala (cf. G. A. SALA, *Piano di riforma umiliato a Pio VII*, Tolentino 1907) durante l'esilio di Pio VII a Savona. Il Pierantozzi fa parte della corrente riformista della curia di cui capo fila è il card. Antonio Agliardi (1832-1915) il quale è fermamente convinto della improrogabilità di

fonda «restaurazione» della Chiesa, avanza proposte di riforma nei più diversi ambiti tra cui rientra anche la curia romana²¹.

A tale riguardo gli auspici che sono formulati possono così essere sintetizzati:

- Accorpamento, soppressione ridenominazione dei dicasteri. Sotto quest'ultimo profilo, ad esempio, si suggerisce di mutare il nome di quelle Congregazioni che è ormai divenuto sgradito all'opinione pubblica cattolica e laica²²;
- Evitare che i medesimi Superiori di un dicastero giudichino in I° e II° istanza in quanto «non credo infatti che esista tribunale al mondo, in cui gli stessi magistrati dopo aver giudicato in prima istanza tornino a giudicare in secondo grado»²³;
- Necessità di un Regolamento per ogni Congregazione «che determinasse con tutta chiarezza e precisione le proprie attribuzioni, ossia le materie da trattarvisi, la maniera di trattarle e le tasse delle Bolle e dei Rescritti»²⁴;
- Provvedere alla retribuzione del personale con stipendio a carico dell'erario della Sede Apostolica²⁵;
- Abolizione della figura degli spedizionieri e degli agenti, «ben grande essendo il discredito da essa derivato alle Congregazioni e ai dicasteri ecclesiastici specialmente rispetto all'estero, dove si crede da

una «restaurazione» della Chiesa di cui la curia romana rappresenta uno degli elementi più «problematici». Sebbene come editore sia indicato lo Stab. Tip. Licinio Cappelli Rocca S. Casciano, 1905, in realtà il testo è stato stampato dalla Tipografia Vaticana. Su questa vicenda ed i suoi sviluppi cf. lo studio di L. BEDESCHI, *Riforma religiosa e curia romana all'inizio del secolo*, Milano 1968. Il *Piano di riforma* del card. Sala è stato pubblicato a cura di G. Cugnoni.

²¹ Dell'esigenza di porre mano ad una profonda riforma della curia romana si parlava già dai primi anni del pontificato di Leone XIII, cf. N. DEL RE, *La curia romana, lineamenti storico-giuridici*, 49, e più diffusamente i già ricordati passi di F. JANKOWIAK, *La curie romaine de Pie IX à Pie X*, 433-516.

²² Ad esempio, cambiare il nome di Sant'Offizio o Inquisizione con uno più delicato quale *De fide tuenda* o *De fide et moribus tuendi*, cf. Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*, 27.

²³ Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*, 28.

²⁴ Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*, 32.

²⁵ Cf. Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*, 32-33. All'epoca la retribuzione degli impiegati di curia è tratta quale percentuale delle tasse percepite dal dicastero ovvero è direttamente corrisposta dal ricorrente all'impiegato (retribuzione privata tipica delle corti di *Ancien Régime* con il suo sistema di venalità delle cariche pubbliche) con tariffe non trasparenti e quindi ad alto rischio di abusi. Inoltre è diffusa la prassi delle regalie, nata per incentivare l'operosità dei dipendenti ma che molto spesso serve ad accattivarsene il favore.

- molti, che lo spedizioniere *apostolico* sia poco meno che un alto funzionario della S. Sede»²⁶.
- Divieto di cumulo di più impieghi o incarichi come pure il divieto per i dipendenti di esercitare la libera attività professionale forense innanzi alla Santa Sede²⁷;
 - Eliminazione del laicato dai ruoli della Sede Apostolica, da intendersi in riferimento ai quei ruoli importanti nella curia romana riservati al patriziato romano²⁸;
 - Meritocrazia²⁹;
 - Stabilire la pianta organica e il mansionario del personale dipendente di ciascun dicastero³⁰;
 - Reclutamento per concorso dal momento che «oggi giorno quando si vede qualcuno occupare un posto non si discute intorno ai suoi meriti, ma, anche che ne abbia, si domanda subito – chi lo porta? – ossia – chi lo protegge? – tanto è incarnata la persuasione, che senza protettori non si ottiene nulla»³¹.

Come facilmente prevedibile quest'opuscolo suscita immediatamente un vespaio di polemiche. Numerose le reazioni, che portano alla pubblicazione di vari opuscoli (anonimi e non) pro o contro le posizioni espresse in *Pio X. Suoi atti e suoi intendimenti*³².

²⁶ Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*, 32. All'epoca già non ricorre più alla figura degli agenti la Congregazione di Propaganda Fide la quale corrisponde direttamente con i vescovi e i missionari.

²⁷ Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*, 33.

²⁸ Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*. Non si tratta di pregiudizio clericale verso i laici, ma di chiara distinzione tra ciò che è di spettanza propria dei chierici e ciò che è del laicato. Difatti l'opuscolo sostiene che, laddove ripristinato il dominio temporale, il laicato deve assumere il ruolo principale nel governo civile.

²⁹ «Ciò stimerei tanto più necessario in quanto si ritiene generalmente tra noi, che taluni saliti in alto e giunti ad occupare certi posti, anche ne facciano delle madornali, divengono invulnerabili. Laonde bisognerebbe toglier via questa tanto deplorata ineguaglianza: una volta ristabilito l'impero della legge il – chi rompe paga – dovrebbe essere uguale per tutti», Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*, 33-34.

³⁰ Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*, 34.

³¹ Pio X. *Suoi atti ed intendimenti (note di un osservatore)*, 36.

³² Bedeschi ne recensisce e riedita ben otto, cf. L. BEDESCHI, *Riforma religiosa e curia romana all'inizio del secolo*, 121-410.

5. La bozza di riforma di San Pio X

Nel 1951 Giuseppe Ferretto ha editato l'autografo di San Pio X recante il titolo *Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane*³³. Ora desta meraviglia la conoscenza profonda dei problemi specifici dei singoli dicasteri come pure la competenza con cui egli pone mano al loro riordino, considerato che Giuseppe Sarto non vanta una carriera curiale negli ambienti romani³⁴. Questo progetto diviene la base di partenza per il lavoro della Commissione cardinalizia che approderà poi alla nota costituzione apostolica non tanto perché è di mano del Papa ma piuttosto per la sua oggettiva validità giuridico-organizzativa³⁵.

Il pensiero di Giuseppe Sarto che traspare dal testo è chiaro e lineare, a cominciare dal fatto che la riforma deve essere fatta il più celermente possibile in modo che vi sia un tempo sufficiente di sperimentazione pratica, così che eventualmente il venturo Codice canonico possa apportare quelle integrazioni o correzioni suggerite dalla prassi.

Il Santo Padre, nel tratteggiare brevemente quelli che a suo avviso devono essere i pilastri dell'improrogabile riforma, evidenzia con sapienza le difficoltà attuali sul piano organizzativo e sul piano giuridico che possono ostacolarne il cammino³⁶. San Pio X mostra di avere le idee molto più chiare, almeno sui principi ispiratori della riforma, rispetto ai suoi collaboratori a partire dal cardinale Gaetano De Lai, il

³³ Cf. G. FERRETTO, «La riforma del B. Pio X», in *Romana curia a beato Pio X sapienti consilio reformata*, apud custodiam librariam Pont. Instituti utriusque iuris 1951, 38-52.

³⁴ Anzi proprio «le fait que Pie X soit demeuré éloigné de la Curie et de ses usages [...] le posait comme l'un des seuls responsables de l'Église qui fût capable d'entreprendre et de faire aboutir des réformes d'envergure» F. JANKOWIAK, *La curie romaine de Pie IX à Pie X*, 520.

³⁵ La riforma della curia romana che vede l'elaborazione di ben cinque progetti è stata portata a termine nel giro di un solo anno tra l'estate del 1907 ed il giugno 1908. Quantunque il testo promulgato della «Sapienti Consilio», come è stato osservato in dottrina, «rispetta l'impianto a suo tempo delineato da Pio X, ma non senza significative integrazioni e rilevanti variazioni» cf. G. FELICIANI, «Pio X e il riordinamento del governo centrale della Chiesa», in *L'eredità giuridica di san Pio X*, ed. A. Cattaneo, Venezia 2007, 269-281 (qui 276), nondimeno inalterati rimangono lo spirito modernizzatore e le intuizioni di Giuseppe Sarto.

³⁶ Mano pratica, tatto positivo e vedute opportune sono i caratteri attribuiti a San Pio X da Felice Cappello nel suo interessante libello *La curia romana secondo la sapiente riforma di Pio X*, Torino 1910, VII.

quale dal canto suo ha come preoccupazioni principali: salvaguardare il più possibile la struttura esistente, conservando nomi e competenze, salvo eliminare quanto sia foriero di disordine o abusi; garantire il personale attualmente in servizio, specie per ciò che attiene alla retribuzione; riportare le Congregazioni alla loro natura di tribunali supremi, istituendo per le cause criminali e disciplinari un tribunale inferiore individuabile nella Rota³⁷.

Vediamo ora schematicamente quali sono le difficoltà sul piano organizzativo e su quello giuridico che si pongono innanzi agli occhi di San Pio X³⁸.

Quanto al piano organizzativo Giuseppe Sarto evidenzia quali situazioni da correggere:

- alcune Congregazioni non hanno più ragion di esistere in quanto obsolete e non più congruenti con la realtà attuale della Chiesa, mentre altre Congregazioni sono sovraccariche di lavoro e si trovano in difficoltà a far fronte efficacemente ed in tempi ragionevoli alla mole degli incombenti;
- alcuni uffici hanno personale in esubero, altri invece hanno carenza di personale;
- le tasse richieste per l'espletamento delle pratiche sono varie, spesso arbitrarie e non sempre ragionevoli;
- le retribuzioni del personale sono per alcuni uffici troppo pingui, per altri nulle o irrisorie.

Quanto al piano giuridico:

- il fatto che le Congregazioni operano promiscuamente come organi amministrativi e giurisdizionali, procedendo a volte come organi sia di prima istanza che di appello;
- la mancanza di un'efficiente ripartizione delle competenze tra i dicasteri, in conseguenza della quale non di raro può accadere che il ricorrente scelga, tra i possibili, il dicastero a suo giudizio più conveniente;
- il fatto che più dicasteri a volte intervengono a vario titolo nella medesima questione, allungando i tempi e creando confusione.

³⁷ Cf. note del card. Gaetano De Lai, riportate da G. FERRETTO, «La riforma del B. Pio X», 41.

³⁸ Cf. *Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane*, 38-39.

Per Giuseppe Sarto quindi le Congregazioni devono tornare anzitutto alla loro primitiva natura di collegi amministrativi, togliendo loro la giurisdizione contenziosa, «con ciò saranno liberate da un grave lavoro, che impedisce e ritarda la trattazione degli affari più importanti, e poste al di sopra delle recriminazioni dei privati litiganti ottengono quel prestigio e quella venerazione, che ad esse compete»³⁹. Per raggiungere questo obiettivo

converrà richiamare in vita il Tribunale della S. Rota Romana e a questo rimettere per commissione tutte le cause. Così oltreché all'esonero delle S. Cong.ni si provvederà anche ad amministrare la giustizia in modo più spedito e consentaneo ai tempi, dovendo un Tribunale di dignità inferiore emettere le proprie sentenze motivate a differenza delle Sacre Congregazioni che giudicano *more principis*⁴⁰.

Di pari importanza è che si provveda ad una revisione del sistema di retribuzione del personale in cui

aboliti affatto tutti gli incerti, gli Ufficiali di ciascun dicastero avranno uno stipendio fisso dalla sola Cassa della S. Sede alla quale saranno consegnate tutte le tasse dei Rescritti, delle Dispense, delle Lettere Apostoliche, dei Beneficii, dei Brevi e delle Canonizzazione dei Santi, che saranno razionalmente stabilite⁴¹.

Infine occorre svecchiare nei limiti del possibile l'immagine della curia in quanto «sarebbe finalmente opportuno cambiare la denominazione di alcune S. Cong.ni in altra più conforme all'attuale loro natura e più rispondente ai nostri costumi»⁴².

³⁹ *Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane*, 42.

⁴⁰ *Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane*, 42. Ancora una volta l'ideale aspirazione per una "purezza funzionale" delle Congregazioni è in San Pio X temperato da un sano pragmatismo, per cui «nondimeno per il compito inerente alla Sacre Cong.ni di tutelare la disciplina nella Chiesa, e per altri motivi di indole delicata restano alle Sacre Cong.ni le funzioni di Tribunali criminali specialmente nelle cause da concludersi sommariamente», *Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane*. Inoltre evidenzia il pontefice che venendo meno la funzione giudiziale, per sua natura tendenzialmente pubblica, potrà essere ripristinata pienamente la segretezza per ciò che attiene l'operato delle Congregazioni.

⁴¹ *Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane*, 42.

⁴² *Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane*, 42. In relazione a questo punto emerge ancora una volta la sensibilità giuridica e pratica di Giuseppe Sarto il quale si pre-

La padronanza della materia e la competenza nel trattarla di San Pio X traspare dall'insistenza del pontefice a che si presti particolare attenzione e solerzia alla stesura del *Regolamento di Curia*, da lui considerato strumento indispensabile per implementare la riforma di importanza pari alla stessa «Sapienti Consilio»⁴³.

6. Curia di dicasteri: le premesse poste dalla riforma piana

Come si è detto in apertura del presente contributo, la riforma piana della curia romana segna un punto di svolta che dà inizio ad un cambiamento epocale nel modo con cui si concepisce a livello teorico e si viene a costruire a livello pratico la curia romana. Si dà infatti inizio alla trasformazione da *curia di persone* a *curia di dicasteri* attraverso un'ardita opera di riforma integrale che per radicalità mai aveva visto precedenti, nemmeno al tempo della famosa e già ricordata «Immensa Aeterni Dei» di Sisto V. Solo con la «Sapienti consilio» per la prima volta nella storia della curia romana può parlarsi propriamente di un prima e di un dopo, dal momento che diversamente da tutte le riforme precedenti tutto quello di esistente tra le istituzioni della curia che non è accolto o non si trova nella «Sapienti consilio» viene soppresso⁴⁴.

Ma più che la radicalità della riforma, che già di per sé darebbe un particolare titolo di merito a San Pio X, a plauso del Pontefice deve

mura di sottolineare come i cambiamenti nei nomi dei dicasteri si possano fare solo a condizione che non causino difficoltà «considerando che alcune Cong.ni posseggono stabili o rendita pubblica ad esse civilmente intestata, ed hanno diritti derivanti da Testamenti e da altre pie disposizioni, prima di fare mutazioni anche di solo nome, è cosa prudente essere certi dell'assenza di ogni pericolo di confisca da parte dell'Autorità laica o di rivendicazione da parte di privati degeneri della pietà dei loro antenati», *Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane*, 42.

⁴³ «Scusi se le raccomando il Regolamento per le Congregazioni, perché se come spero il Motu-Proprio, potrà essere tra non molto licenziato, converrebbe che non ritardasse la pubblicazione del Regolamento. Mi scusi di nuovo se abuso della sua bontà...», lettera di San Pio X al card. Gaetano De Lai del 4 aprile 1908, riportate da G. FERRETTO, «La riforma del B. Pio X», 52-53.

⁴⁴ Ad esempio la Sacra Congregazione Lauretana che oltre all'amministrazione temporale e spirituale del Santuario esercitava giurisdizione civile su Loreto. Per qualche notizia su questo dicastero, cf. N. DEL RE, *La curia romana, lineamenti storico-giuridici*, 393-396.

ascrivere la *modernità* del suo pensiero, poiché fa della curia romana un'organizzazione amministrativa posta sul solco delle Pubbliche Amministrazioni statali, ed il suo *coraggio*, poiché con la cancellazione delle strutture connesse al governo temporale il Pontefice, seppur implicitamente, sancisce la definitiva rinuncia ad ogni aspirazione di ripristino della legalità internazionale con la fine dell'occupazione di Roma e degli Stati Pontifici.

Gli strumenti normativi con cui il progetto riformatore di Giuseppe Sarto trova attuazione sono: la cost. ap. «Sapienti Consilio» del 29 giugno 1908 a cui accedono la *Lex propria sacrae romanae rotae et signaturae apostolicae* (e l'appendice *de taxatione expensarum iudicialium*) del 29 giugno 1908, *Ordo servandus in sacris congregationibus, tribunalibus, officiis romanae curiae* promulgato in due fasi, *Pars prima – Normae generali* il 29 giugno 1908, *Pars altera – Normae peculiari* con in appendice l'istruzione *sul modo di registrare e di spedizione* il 29 settembre 1908, la cost. ap. «Promulgandi pontificias Constitutiones» del 29 settembre 1908⁴⁵.

Le innovazioni conseguenti alla riforma piana sono enormi e per facilitarne l'individuazione appare preferibile metterle in elenco:

- si fissa in modo esplicito l'indole propria dei vari tipi di dicasteri, secondo la tripartizione Congregazioni, Tribunali ed Uffici che si era venuta attestando nel corso dei secoli;
- netta demarcazione delle competenze tra i vari dicasteri così da evitare sovrapposizioni;

⁴⁵ Con questo provvedimento a decorrere dal 1909 viene a cessare la pubblicazione degli *Acta Sanctae Sedis* quale strumento ordinario di promulgazione degli atti normativi della santa sede, sostituiti dagli *Acta Apostolicae Sedis*. Gli *Acta Sanctae Sedis*, nata quale rivista autorevole ma privata per iniziativa di Pietro Avanzini con il fine di dare esauriente conto della produzione normativa della Santa Sede, proseguita poi da Giuseppe Pennacchi e Vittorio Piazzesi, dal 1904 era divenuta organo ufficiale della Santa Sede con un rescritto *ex audientia* di Pio X del 23 maggio 1904 (cf. AAS 37 [1904-1905] 3-4) ossia soli 9 mesi dopo l'ascesa al pontificato nell'agosto del 1903, circostanza questa che per l'ennesima volta rivela la sensibilità giuridica e la volontà modernizzante di San Pio X. Seppur a prima vista non sembrerebbe riguardare la riforma della curia romana, va sottolineato con forza che la cost. ap. «Promulgandi pontificias constitutiones» è direttamente attinente ad essa in quanto rappresenta il compimento della modernizzazione degli organi di governo centrale della Chiesa cattolica giungendo finalmente all'edizione di un bollettino ufficiale *stricto sensu* della Sede Apostolica, passaggio che negli Stati moderni già da decenni era stato compiuto.

- l'organigramma e la struttura interna dei singoli dicasteri è sottratta alla decisione dei cardinali membri i quali così vengono a perdere la tradizionale autonoma organizzativa;
- si danno norme generali e particolari che disciplinano in modo tendenzialmente uniforme il funzionamento dei vari dicasteri, le attribuzioni e le potestà⁴⁶;
- la nomina dei dirigenti (gli Officiali Maggiori) è riservata al Pontefice, mentre per gli impiegati (Officiali Minori) si prevede la nomina per concorso;
- eliminazione delle strutture curiali connesse con il governo temporale degli Stati Pontifici o loro radicale mutamento di attribuzioni;
- uniformazione delle tariffe per i servizi resi dai dicasteri;
- retribuzione del personale di curia a carico dell'erario della Santa Sede come avviene nelle moderne burocrazie liberali; il precedente sistema con i suoi possibili conflitti di interesse e rischi di corruzione è incompatibile con il carattere pubblico dell'amministrazione ecclesiastica;
- standardizzazione del protocollo⁴⁷;
- abolizione del diritto di esclusiva degli spedizionieri per gli atti della Dataria Apostolica e riconoscimento della piena libertà per i fedeli e per gli Ordinari di decidere se avvalersi o meno di un agente o di un procuratore per rappresentare i propri interessi innanzi alla Sede Apostolica il quale, peraltro, può ora essere qualunque cattolico di integra fama purché estraneo al dicastero adito.

⁴⁶ Prima non esisteva nulla di tutto ciò. Ogni dicastero poteva avere una strutturazione interna diversificata, una procedura propria. Basti solo accennare alla questione delle ferie: alcuni dicasteri (Segreteria di Stato, Penitenzieria Apostolica, le Congregazioni di Propaganda Fide, Sant'Ufficio e Affari Eccl. Straordinari) non avevano periodi di ferie ma solo le festività, altri avevano le c.d. ferie autunnali dal 20 settembre al 1 novembre, altri ancora avevano le ferie in altri periodi. Addirittura c'era chi come la Dataria Apostolica non lavorava il giovedì, salvo che vi fosse un'altra festa infrasettimanale.

⁴⁷ La standardizzazione e, possibilmente, l'unificazione dei protocolli è un'altra conquista della modernità. Per quanto riguarda la Sede Apostolica si può parlare di tentativo non ancora del tutto riuscito. Ogni dicastero tuttora mantiene un proprio modo di organizzare il protocollo. Esiste dal 2005 una Commissione centrale per gli archivi istituita con il m.p. di San Giovanni Paolo II «La cura vigilantissima» del 21 marzo 2005 (in AAS 97 [2005] 353-376). Attualmente è in corso l'informatizzazione dei processi di archiviazione da parte del Centro Elaborazione Dati (CED) del Governatorato.

- allineamento ai criteri moderni di datazione dei documenti. L'anno non si computa più dall'Incarnazione (25 marzo) ma dalle calende di gennaio (1 gennaio)⁴⁸;
- aumento delle lingue utilizzabili nei ricorsi. Oltre al latino, all'italiano e al francese, vengono ora ammessi l'inglese, lo spagnolo, il portoghese e il tedesco⁴⁹;
- la separazione tra funzione amministrativa e funzione giudiziaria, ora affidate a distinti dicasteri (rispettivamente Congregazioni e Tribunali)⁵⁰.

7. Avvio della ministerializzazione dei dicasteri

La trasformazione da *curia di persone* a *curia di dicasteri* operata dalla spinta modernizzatrice della «Sapienti Consilio» avvia, come detto, un processo di “ministerializzazione” della curia romana⁵¹. Questo fe-

⁴⁸ Rileva Ferretto che l'aggiornamento della datazione è questione del tutto assente nei dibattiti della Commissione cardinalizia, e che appare di sorpresa solo nel testo promulgato della «Sapienti Consilio», cf. G. FERRETTO, «La riforma del B. Pio X», 79.

⁴⁹ Gli Ufficiali minori sono obbligati a conoscere quale seconda lingua almeno una di queste. I Superiori dei dicasteri devono aver cura che siano rappresentate tutte le lingue.

⁵⁰ In dottrina si è soliti individuare nella separazione tra la via amministrativa e la via giudiziale il punto qualificante della riforma piana. In realtà, alla luce di tutto quanto detto, questa appare certamente quale aspetto importante ma non tale da meritare un posto privilegiato rispetto agli altri. Anche perché in linea teorica si sarebbero ben potute mantenere, ancorché meglio delineate e distinte, le due vie (amministrativa e giudiziaria) all'interno dello stesso dicastero. Va detto che la separazione tra la procedura graziosa e quella contenziosa nella pratica di fatto si era ormai persa ai tempi di San Pio X. Francesco Roberti ne attribuisce la causa all'unità d'Italia, non tanto perché aveva portato alla paralisi dei tribunali della curia romana quanto piuttosto a motivo della Legge delle Guarentigie del 1871 il cui art. 17, nell'interpretazione *pro bono pacis* data dai Tribunali Italiani, consentiva di riconoscere efficacia civile ai provvedimenti amministrativi canonici escludendo completamente quelli giudiziali, interpretazione nata partendo dall'idea di considerare la Chiesa cattolica quale semplice associazione. In tale contesto «ad maiora mala vitanda, Ecclesia maluit suas ferre decisiones in forma administrativa; et Status eas toleravit ut actus administrationis» F. ROBERTI, «De curia romana ante pianam reformationem», in *Romana curia a beato Pio X sapienti consilio reformata*, 31. La scelta di una netta separazione dunque più che frutto di necessità di ordine giuridico-organizzativo, è il portato dell'aspirazione sottesa alla riforma piana di rendere la curia una moderna pubblica amministrazione al servizio del Governo della Chiesa cattolica alla stregua di quelle statali.

⁵¹ Per la procedura e la prassi comune consolidatesi dopo la promulgazione della «Sapienti Consilio» cf. R. NAZ, «Congrégations romaines», in *Dictionnaire de droit canonique*, coll. 206-226, (in particolare coll. 218-225).

nomeno viene a realizzarsi essenzialmente in via di prassi e non tramite norme positive *ad hoc*. Dopo il primo conflitto mondiale l'importanza della Congregazione (intesa quale riunione dei Cardinali membri) scema tutto a vantaggio del Prefetto (o Cardinal Segretario) che diviene vero "ministro" titolare del dicastero. Il che è "rivoluzionario" se si considera che tradizionalmente in riferimento ai dicasteri era solito parlarsi

De collegiis iurisdictionis quibus Curia Romana potissimum constituitur. Cum magistratus ecclesiastici in Curia Romana ex communiter contingentibus habeant formam collegi disputatio de magistratibus practice coincidit cum disputatione de collegiis iurisdictionis⁵².

La ragione è da attribuirsi al fatto che le Congregazioni (sia plenarie che ordinarie) cominciano a riunirsi ad intervalli di tempo sempre maggiori, con l'effetto di dilatare il ruolo di quotidiano governo di Prefetto, Segretario e Sottosegretario, i quali sempre più tendono a diventare gli "amministratori" di una potestà che inizia a pensarsi come attribuita all'istituzione dicastero e non più all'insieme dei membri persone fisiche che ne sono al vertice⁵³. Quale limite alla "ministerializzazione" completa del dicastero e quindi contro il rischio che Prefetto, Segretario e Sottosegretario cedano alla tentazione di considerare il dicastero e la sua funzione come cosa propria, rimane il principio che i Superiori non possono compiere *nil grave et extraordinarium* senza aver consultato il Papa, come pure che le decisioni *sive gratiae via sive iustitiae*, a meno di facoltà speciali, devono essere approvate dal pontefice con l'eccezione delle sentenze della Rota o della Segnatura⁵⁴.

⁵² F. X. WERNZ, *Ius decretalium*, tomus II, 727, n. 645.

⁵³ Ad esempio, nel caso della S. C. de Propaganda Fide sezione *ritus orientalis* mentre tra metà 800 e primissimi anni del 1900 la plenaria del dicastero si riuniva addirittura più volte l'anno e le ordinarie erano frequenti, al tempo presente tutto è cambiato, basti considerare che la plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali è stata celebrata nel novembre 2014 a distanza di ben quindici anni dall'ultima.

⁵⁴ Per questo motivo le udienze di tabella rivestono un'importanza primaria nel quadro della curia romana. Il proliferare delle facoltà speciali ed abituali crea difficoltà in quanto accentua notevolmente l'autoreferenzialità del singolo dicastero e la sua burocratizzazione. La desuetudine delle udienze di tabella, avvenuta con il pontificato di San Giovanni Paolo II, oltre a determinare un incremento abnorme del ruolo della Segreteria di Stato, ha di fatto reso la curia

8. Conclusioni

La riforma della curia, come del resto la prima codificazione canonica, mostra in maniera incontrovertibile la modernità di San Pio X⁵⁵. Proprio in quanto profondamente radicato nella Tradizione, il Pontefice non ha alcun timore pregiudiziale dei cambiamenti e delle novità che anzi stima quali possibili fattori di progresso nel cammino storico della Chiesa. Intelligenza non comune, conoscenza dei problemi reali e coraggio suppliscono pienamente alla mancanza di preparazione tecnico-teorica di tipo accademico e di esperienza curiale romana. Senza esitazione alcuna il Pontefice avvia efficacemente e con risoluta determinazione il processo di trasformazione della curia romana da corte rinascimentale a moderna pubblica amministrazione, operando il passaggio da una concezione di curia come insieme di persone che individualmente o collegialmente collaborano con il Romano Pontefice nell'esercizio delle sue prerogative connesse al *munus petrinum*, ad una concezione di curia come un sistema di istituzioni, organi e funzioni.

Molte sono le analogie, per difficoltà tanto esterne quanto interne come per lungimiranza di vedute, con lo sforzo di riforma della curia romana avviato da papa Francesco. Diametralmente opposto però è il verso della riforma. Mentre San Pio X ha dovuto impegnarsi e lottare per portare una curia ancora di impostazione rinascimentale verso la modernità cercando di trasformarla in un efficiente ed efficace apparato burocratico sulla scorta delle pubbliche amministrazioni civili, papa Francesco all'opposto deve lottare per riposizionare il baricentro della curia romana, ormai marcatamente sbilanciato nel senso di un elefantiaco apparato istituzionale autoreferenziale in cui il papa quasi nemmeno ha consapevolezza di quello che accade, recuperando la dimensione personale del ministero di collaborazione al *munus* proprio

romana quasi un soggetto autonomo rispetto al Pontefice il quale può rischiare di rimanere all'oscuro di decisioni prese su questioni anche importanti. Non a caso tra i primissimi passi intrapresi da papa Francesco vi è stato quello di ripristinare le udienze di tabella e di ricevere i nunzi personalmente, in modo che la curia romana ritorni ad essere strumento per l'esercizio del *munus petrinum*.

⁵⁵ Sulla codificazione del diritto canonico intrapresa da San Pio X si rinvia al monumentale studio di C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano 2008.

del Santo Padre, e dunque una dimensione umana e perciò veramente ecclesiale della curia romana⁵⁶.

⁵⁶ A tale riguardo non condivisibili sono le valutazioni espresse da T. J. REESE, «Riformare la curia romana. Dalla corte seicentesca ad un moderno apparato amministrativo», *Concilium, rivista internazionale di teologia* 49 (2013) 122-134. L'autore infatti, confondendo l'apparato cerimoniale esteriore con la sostanza giuridico-organizzativa, imputa la crisi della curia al suo essere "una corte seicentesca" bisognosa di essere riformata facendola entrare nella modernità contemporanea. In realtà come si è visto nel corso della presente trattazione di apparati curiali di stampo da *ancient regime* non vi è ormai più nulla. Il nodo centrale è l'esatto contrario, ossia che la curia romana si è spinta troppo oltre sulla strada della burocrazia istituzionale di stampo moderno, facendone appunto un apparato autoreferenziale dove ciò che conta sembra essere l'organizzazione, non il fine per cui essa è stata creata.